Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 4 aprile 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 171.
Collocamento fuori ruolo di un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non superiore al 6°. Pag. 1250

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 172.
Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Giuseppe Beltrami » in Omegna (Novara) . . . . . . Pag. 1250

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 173.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Battista Grassi » istituita presso la Reale Accademia d'Italia. Pag. 1250

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII, n. 174.
Autorizzazione al Reale Istituto lombardo di scienze e lettere a continuare l'edizione delle opere di Alessandro Volta. Pag. 1250

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cento Moggia » nel Bacino del Volturno. Pag. 1250

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova e Masseria Vecchia » nel Bacino del Volturno . . . . Pag. 1251

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseriola » nel Bacino del Volturno. Pag. 1251

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Passariello » nel Bacino del Volturno. Pag. 1252

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pozzo » nel Bacino del Volturno. Pag. 1253

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 marzo 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia) e della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano) . . . . Pag. 1253

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Piccolo Credito Sociale, con sede in Palermo. Pag. 1253

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1940-XVIII.
Autorizzazione alla rinnovazione ed al collocamento dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200 milioni . . . . Pag. 1254

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, concernente assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 1254

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . Pag. 1254

Ministero delle corporazioni: Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . Pag. 1254

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1255

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia) e del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano) . . . Pag. 1255

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Piccolo Credito Sociale, con sede in Palermo . . . . Pag. 1255

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di applicato di segreteria presso il Reale Educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo . . . . Pag. 1255

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 171.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non superiore al 6°.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Ritenuto che in conseguenza del presente decreto non viene aumentato il contingente di personale dei servizi del Ministero dell'economia nazionale — passati poi al Ministero delle corporazioni — che alla data del 20 agosto 1926 si trovavano nella posizione di fuori ruolo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a mettere a disposizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in Roma, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non superiore al 6° che sarà collocato fuori ruolo ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

La facoltà di cui al precedente comma cesserà col cessare dalla posizione di fuori ruolo del funzionario che in applicazione del presente decreto sarà collocato a disposizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 172.

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Giuseppe Beltrami » in Omegna (Novara).

N. 172. R. decreto 12 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Giuseppe Beltrami », in Omegna (prov. di Novara), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 173.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Battista Grassi » istituita presso la Reale Accademia d'Italia.

N. 173. R. decreto 22 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Battista Grassi » istituita presso la Reale Accademia d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII, n. 174.

Autorizzazione al Reale Istituto lombardo di scienze e lettere a continuare l'edizione delle opere di Alessandro Volta.

N. 174. R. decreto 29 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere viene autorizzato a continuare l'edizione delle opere di Alessandro Volta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cento Moggia » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 gennaio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Cento Moggia » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Giacobone Concettina di Giuseppe, al foglio di mappa n. 10, particelle 12, 14, 36, 38, per la superficie complessiva di ettari 9.30.08 e con la rendita imponibile di L. 1626,23.

Detto fondo confina con l'alveo dell'Agnena Nuova, con la proprietà Fratta Francesco fu Antonio, con l'alveo della Agnena Vecchia, con la proprietà Carlino Francesco fu Giuseppe, con la strada comunale « Ponte Rotto », con la strada comunale delle « Cento Moggia »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 febbraio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cento Moggia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 17.000 (diciassettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 133 — D'ELIA

(1313)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova e Masseria Vecchia » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 dicembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Nuova e Masseria Vecchia » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Fratta Francesco fu Antonio, foglio di mappa 10, particelle 13, 37, foglio di mappa 11, particelle 16, 17, 18, 26, (fabbricato rurale), foglio di mappa 13, particelle 7, 10, 13, 14, foglio di mappa 14, particelle 13, 22, foglio di mappa 18, particelle 12, foglio di mappa 19, particella 1, per la superficie di Ha. 123.51.67 e con la rendita imponibile di L. 12.492,04 con i vocaboli: « Masseria Nuova e Masseria Vecchia ».

La « Masseria Nuova » è costituita da tre distinti accorpamenti: un accorpamento principale e due altri accorpamenti denominati « Parco delle quarantotto Moggia » e « Parchetto delle sette Moggia ».

L'accorpamento principale confina: con la strada comunale dell'« Olmo », con la strada comunale delle « Pagliare », con la proprietà Marchesani Giuseppina fu Biagio ed altri; con la strada comunale « Traversa »; salvo se altri.

Il « Parco delle quarantotto Moggia » confina: con la proprietà dell'Educandato della SS. Congregazione di Capua; con le strade comunali « Scoparito » e « Castellone »; con la proprietà Fossataro Raffaele fu Antonio; con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Pasquale, salvo se altri.

Il « Parchetto delle sette Moggia » confina: con il canale dell'« Agnona Vecchia »; con la proprietà Giacobone Concettina di Giuseppe; con la proprietà Marchesani Francesco fu Biagio; con la strada Comunale delle « Cento Moggia »; salvo se altri.

La « Masseria Vecchia » è costituita da un solo accorpamento e confina: con la strada comunale « Prataro »; col fiume Volturno; con la proprietà Carlino Francesco fu Giuseppe ed altri; con la proprietà Mirra Giovanni fu Gaetano, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 gennaio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova e Masseria Vecchia » sopra descritto è trasferito in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 134. — D'ELIA

(1314)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseriola » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 gennaio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, numero 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseriola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Morelli Domenico, e Maria fu Bernardino, al foglio di mappa n. 1,

particella 4, al foglio di mappa n. 2, particelle 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, al foglio di mappa n. 6, particelle 1, 2, 3 (fabbricato rurale) 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, (fabbricato rurale) 16, 25, foglio di mappa n. 8, particelle 3, 28, foglio di mappa n. 9, particella 5, foglio di mappa n. 6, particella 19, per la superficie complessiva di Ha. 168.29.03 e con la rendita imponibile di L. 14.770,52.

Detto fondo confina:

1) la particella 19 del foglio n. 6 confina con la strada comunale delle Colonne, con la proprietà della Parrocchia di Cancello, con la proprietà Branco Giovanni e Francesco fu Domenico, ed altri;

2) la rimanente parte del fondo ricadente nei fogli di mappa numeri, 1, 2, 6, 8, 9, confina con la proprietà Buonocore Luca fu Francesco, con la strada « Quaranta Moggia », con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà del comune di Cancello Arnone, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, con la proprietà Teti Antonietta fu Raffaele, con la proprietà della Parrocchia di Ognissanti, con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Russore Girolamo fu Carlo, con la proprietà Abbate Giovanni, Carlo ed altri fu Francesco, con la strada comunale delle Colonne e con la proprietà della Parrocchia di Cancello, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 febbraio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseriola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 280.000 (duecentoottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 131. — D'ELIA

(1315)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Passariello » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Passariello » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Branco Giuseppina, Francesca, Giovanna, Teresina, Attilio, Ernesto, Francesco, Giovanni ed Agata fu Domenico, al foglio di mappa n. 6, particella 21, per la superficie di Ha. 0.36.01 e con la rendita imponibile di L. 36,01.

Detto fondo confina con la strada comunale delle « Quaranta Moggia » con la proprietà Perone Giacomo ed altri fu Vincenzo e con la proprietà Branco Agata ed altri fu Luigi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 febbraio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Passariello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 700 (settecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1940-XVIII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 130. — D'ELIA

(1316)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pozzo » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 febbraio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pozzo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Giovanni fu Francesco livellario al comune di Cancello-Arnone, al foglio di mappa n. 8, particella 4/*a*, per la superficie di Ha. 0.66.10 e con l'imponibile di L. 66,10.

Detto fondo confina con le proprietà di Parente Saba fu Carlo, di Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, di Abbate Carlo fu Francesco livellario al comune di Cancello-Arnone e della Parrocchia di Ognissanti;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 febbraio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pozzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 132. — D'ELIA

(1317)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 marzo 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia) e della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, con sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) e la Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, con sede nel comune di Guardamiglio (Milano) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, con sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) e della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, con sede nel comune di Guardamiglio (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1288)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Piccolo Credito Sociale, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito Sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito Sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo, e l'azienda stessa è posta in li-

guidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1940-XVIII.

Autorizzazione alla rinnovazione ed al collocamento dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200 milioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1939-XVII;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200 milioni, corrispondente a quello autorizzato pel decorso anno, fermo restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1323)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'art. unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 31 marzo alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, concernente assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

(1324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 23 marzo 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Zito Elia Francesco, residente nel comune di Montalbano Ionico, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° aprile 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI.

(1325)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA.

1) *Casa di cura Villa Bianca.* — Iscritta al n. 21054 del registro ditte; individuale del dott. Attalo Muggia fu Angelo; sede Bologna, via Crociali 22. Il dott. Attalo Muggia è stato discriminato con provvedimento in data 11 ottobre 1939, n. 1298/4498. L'azienda è cessata col 1° gennaio 1940-XVIII.

2) *Ditta Lattes & C.* — Iscritta al n. 52424 del registro ditte; individuale di Lattes Alberto fu Guglielmo; sede Bologna, via Saragozza 7; attività: commercio generi di cartoleria. Cessata l'8 agosto 1939-XVII.

3) *Ditta ing. Roberto Levi.* — Iscritta al n. 43530 del registro ditte; individuale di Levi ing. Roberto fu Salomone; sede Bologna, via Garibaldi 2, attività: rappresentanze. Cessata il 1° gennaio 1940-XVIII.

4) *Ditta Carpi Arturo* — Iscritta al n. 31740 del registro ditte; individuale di Carpi Arturo fu Graziadio; sede Bologna, via Ugo Bassi 3; attività: esercizio di bar e tabaccheria. Il Carpi è stato discriminato con provvedimento 29 aprile 1939, n. 546/6963.

5) *Ditta Renato Pesaro.* — Iscritta al n. 22102 del registro ditte; individuale di Pesaro Renato fu Angelo; sede Bologna, via C. Battisti 2; attività: commercio e rappresentanze pellicerie e tessuti. Trasferita in Bologna, via Roma 6, il 19 aprile 1939, sotto la denominazione « la Nordica ».

6) *Ditta dott. Piero Mondolfi.* — Iscritta al n. 13425 del registro ditte; individuale di Mondolfi Pier Beniamino fu Davide; sede Bologna, mercato ortofrutticolo; attività: commercio, commissioni prodotti ortofrutticoli. Cessata il 12 novembre 1939.

7) *Ditta Lombroso dott. ing. Augusto.* — Iscritta al n. 36595 del registro ditte; individuale di Lombroso dott. ing. Augusto di Ruggero; sede Bologna, via delle Rose 22; attività: commercio e rappresentanza di apparecchi scientifici. In data 7 maggio 1939 ha cessato il commercio in proprio, conservando solo le rappresentanze.

8) *Ditta: Farmacia della Maddalena.* — Iscritta al n. 8927 del registro ditte; individuale di Levi dott. Alfredo fu Ercole; sede Bologna, via Zamboni n. 32; attività: commercio di specialità medicinali e profumerie. In data 8 agosto 1939 Levi Alfredo ha fatto donazione dell'azienda alla moglie Anita Gattei ed ai figli Rinaldo ed Emilia, non appartenenti alla razza ebraica.

9) *Ditta ingegneri Usiglio & Focherini.* — Iscritta al n. 25374 del registro ditte; società di fatto fra Usiglio ing. Gino e Focherini ingegnere Arrigo; sede Bologna, via Galliera 83; attività: industria impianti di riscaldamento e sanitari. Cessata il 20 ottobre 1939.

10) *Ditta geom. Camillo Vigevani & C.* — Iscritta al n. 30939 del registro ditte; società di fatto fra Salterini Egidio fu Quintilio (non ebreo), e Vigevani Camillo fu Pellegrino; sede Bologna, via San Felice 137; attività: commercio ferramenta. Cessata il 5 dicembre 1939-XVIII.

11) *Ditta « Società Aemilia Radio ».* — Iscritta al n. 42778 del registro ditte; società di fatto fra Cevidalli Dino e Guido di Achille; sede Bologna, via Carbonesi 6; attività: riparazioni, montaggio e vendita materiale radiofonico. Trasformata in società in nome collettivo, poi trasformata in società anonima con atto 13 dicembre 1939.

12) *Ditta Castelfranchi Ugo.* — Iscritta al n. 37691 del registro ditte; individuale di Castelfranchi Ugo di Ugo; sede Bologna, via Rismondo 4; attività: agente di commercio. Il Castelfranchi è stato discriminato con provvedimento n. 1232/5683 del 1939. La ditta è cessata col 15 maggio 1939-XVII.

13) *Ditta Industria maglieria di Giovanni Wernikoff.* — Iscritta al n. 28869 del registro ditte; individuale di Wernikoff Giovanni di Alberto; sede Bologna, Logge del Pavaglione 1; attività: confezione maglierie e articoli di moda per signora al minuto. L'azienda è cancellata dall'elenco C in seguito alla revoca della cittadinanza italiana già concessa al Wernikoff.

14) *Ditta Castelfranchi Ugo.* — Iscritta al n. 55025 del registro ditte; individuale di Castelfranchi Ugo fu Alessandro; sede Bologna, via Tovaglie 12; attività: agente di commercio. Il Castelfranchi è stato discriminato con provvedimento n. 1232/5683 del 1939.

15) *Ditta C. Civita & C.* — Iscritta al n. 50416 del registro ditte; società in accomandita fra Civita Cesare, Civita Vittorio, Civita Arturo, accomandatari, e Civita Vittoria nata Carpi, accomandante; sede Milano, corso Venezia 34, filiale in Bologna, via San Felice 2; attività: commercio di utensileria e attrezzature per autorimesse. In data 22 agosto 1939 cessata la filiale di Bologna.

(1307)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 73

del 1° aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	69,95
Francia (Franco)	39,60
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,58
Belgio (Belgas)	3,38
Canadà (Dollaro)	16,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	71,74
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,653
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,9263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	192,31
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,475
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	48,825
Id. 5 % (1935)	91,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,25
Id. Id. 5 % (1936)	92,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia) e del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, con sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) e della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, con sede nel comune di Guardamiglio (Milano);

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:

1) il dott. Gaspare Trizzino di Gioacchino, commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, avente sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia);

2) il cav. uff rag. Francesco Luccini, commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, avente sede nel comune di Guardamiglio (Milano) ed i signori: ins. Giovanni De Monti, dott. Cesare Rossi e Gaetano Cavalotti, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1289)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Piccolo Credito Sociale, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito Sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Giovinco è nominato commissario liquidatore del Piccolo Credito Sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo, ed i signori avv. Santi Cacopardo di Pietro, prof. Gioacchino Bongiorno fu Girolamo e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda medesima, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1291)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di applicato di segreteria presso il Reale Educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo

Art. 1.

Presso il Reale Educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo è indetto il concorso per esame al posto di applicato di segreteria (gruppo *C*, grado 12°). Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto è richiesta età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30, compiuti alla data del presente bando. Tale limite massimo è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o durante la campagna in A.O.I. o di Spagna, ed a 39 per i decorati al valor militare e per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Sono ammessi oltre il limite massimo anzidetto coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo. Inoltre per coloro che risultino ra-

golarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni. Per fruire di tale beneficio, gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. Tali aumenti si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti dal presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore, o almeno uno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Art. 4.

Il concorso è per esame, che consiste in una prova scritta e in una breve prova orale sui primi elementi di cultura generale e in un saggio di dattilografia e di calligrafia.

Il concorso di cui al presente bando è giudicato da una Commissione formata dal presidente del Consiglio d'amministrazione del Reale Educandato che lo presiede, della direttrice e di un insegnante medio dell'Istituto, scelto dal presidente. La prova scritta del concorso anzidetto avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 4 dovranno pervenire al presidente del Reale Educandato femminile di Palermo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita (la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, o dal prefetto della Provincia se rilasciato dal podestà come capo del Comune). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino di naturalità, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza con l'indicazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità dev'essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con la indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale dev'essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione al concorso, in originale o in copia autentica;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio (legalizzato dal prefetto);

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti presentati per la partecipazione al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli delle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere i titoli che ritengono opportuno di presentare per attestare la propria eventuale condizione, di cui all'art. 2 del presente bando e per gli effetti di cui all'art. 6 primo comma del bando stesso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando non è consentito il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o altri enti.

Art. 6.

La nomina al posto messo a concorso col presente bando viene conferita nell'ordine di graduatoria formata dalla Commissione in base alle votazioni riportate. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale e a tal fine, a cura del presidente del Reale Educandato saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale, tutti gli atti del concorso, nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 7.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in ruolo dopo aver prestato il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. Sarà dispensato da tale periodo di prova qualora all'atto della nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 8.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente bando e che non sia prescritto o richiamato dai precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929-VIII, n. 2392, e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312.

Palermo, addì 22 dicembre 1939-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
FRANCESCO NOTO

(1308)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.